



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/23 DEL 12.5.2010

Oggetto: Assegnazione in comodato d'uso alle Agenzie di beni immobili disponibili del patrimonio della Regione per destinarli a fini istituzionali.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che nel corso degli ultimi anni sono state istituite complessivamente dieci Agenzie:

- 1) l'Agenzia regionale per il lavoro (art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20);
- 2) l'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le entrate (art. 1 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4);
- 3) l'[Agenzia regionale di promozione economica Sardegna promozione](#) (art. 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4);
- 4) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (art. 1 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6);
- 5) l'Agenzia AGRIS Sardegna (art. 6 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13);
- 6) l'Agenzia LAORE Sardegna (art. 13 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13);
- 7) l'Agenzia ARGEA Sardegna (art. 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13);
- 8) l'[Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna](#) (art. 12 legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19);
- 9) l'Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna (art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2);
- 10) l'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico" (art. 26 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2).

Secondo i disposti normativi costitutivi, le Agenzie, con esclusione dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, istituita quale direzione generale della Presidenza della Regione, sono strutture tecnico-operative a sostegno della Regione nelle materie attribuite dalla



legge regionale; hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. Sono inoltre sottoposte ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale, ma godono di piena autonomia operativa e di bilancio nell'ambito degli indirizzi politici generali dell'organo esecutivo.

L'Assessore, proseguendo, fa presente che alcuni dei succitati organismi, al fine di economizzare la spesa relativa all'acquisto o locazione di beni immobili da destinare a fini istituzionali hanno preventivamente chiesto a questa Amministrazione l'assegnazione di beni immobili in disponibilità del patrimonio regionale.

A tale proposito, rammenta che pur non sussistendo alcun obbligo giuridico di dotare queste nuove strutture di strumenti logistici o di altre risorse operative oltre quanto già stabilito dalle leggi di istituzione, tuttavia, considerata la natura giuridica delle Agenzie nonché i compiti istituzionali cui le medesime sono preposte, ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale, compatibilmente con le disponibilità del patrimonio regionale, che primariamente va destinato alle esigenze dell'Amministrazione regionale medesima, e nello spirito di collaborazione che deve esistere tra enti che svolgono attività di interesse comune, la cessione a titolo di comodato d'uso dei beni immobili da destinare ai fini istituzionali sopradetti, con obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 1810 del codice civile.

A tal fine le Agenzie dovranno, se interessate, presentare istanza alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze. I Servizi Demanio e Patrimonio territorialmente competenti cureranno l'istruttoria e, sussistendo i presupposti di cui sopra, procederanno a stipulare i relativi contratti, ponendo a carico delle Agenzie tutte le spese di funzionamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese eventuali modifiche interne degli stabili previamente autorizzate dall'Amministrazione regionale, nonché qualsivoglia altro onere finanziario attinente ai medesimi.

La Giunta regionale, sentita la relazione e condivisa la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

- di assegnare, su richiesta, alle Agenzie operative indicate in premessa, compatibilmente con le disponibilità, i beni immobili disponibili del patrimonio della Regione per destinarli a fini istituzionali;
- di dare mandato ai Servizi Demanio e Patrimonio territorialmente competenti affinché pongano in essere, su istanza delle Agenzie, ogni attività istruttoria e, sussistendo i presupposti previsti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

in premessa, procedano a stipulare i relativi contratti di comodato, disponendo che la consegna dei citati beni avvenga contestualmente alla stipula del contratto, con obbligo di restituzione degli stessi ai sensi dell'art. 1810 c.c., ponendo a carico delle Agenzie tutte le spese di funzionamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese eventuali modifiche interne degli stabili previamente autorizzate dall'Amministrazione regionale, nonché qualsivoglia altro onere finanziario attinente ai medesimi;

- di stabilire che le Agenzie, se interessate, devono presentare istanza alla Direzione generale degli Enti locali e Finanze.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu